



**GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)  
AGRO FALISCO – VALLE DEL TEVERE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 GENNAIO 2026**

**OGGETTO: ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI AVVISI PUBBLICI N. 2/2025 (PER RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO) E N. 3/2025 (PER DIRETTORE TECNICO) E DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI.**

L'anno duemilaventisei, il Giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 15.40 presso la sede legale, si è riunito il Consiglio di amministrazione.

SONO PRESENTI:

1. Dott. Gianfranco Mizzelli (Presidente);
2. Dott. Antonio Mancini (Consigliere);
3. Dott. Antonio Sciardiglia (Consigliere);
4. Geom. Giorgio Bufarini (Consiglieri);

E' presente il Revisore dei Conti, Dott. Nazareno Della Reda regolarmente convocato, a garanzia della regolarità contabile e amministrativa dell'odierna deliberazione.

Assiste il Segretario Verbalizzante, Sig.ra Vanessa Losurdo.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTO** lo Statuto del Gal dell'Agro Falisco e della Valle del Tevere, art. 23 lettera G;

**VISTI** gli Avvisi Pubblici n. 2/2025 per la selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) e n. 3/2025 per la selezione del Direttore Tecnico (DT), approvati da questo Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025;

**GAL AGRO FALISCO – VALLE DEL TEVERE**

Via Salvador Allende, 33 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 - mail: galagrofalisco@hotmail.com - pec: galagrofalisco@pec.it



**VISTI** i verbali della Commissione esaminatrice e le relative graduatorie provvisorie, all'esito delle quali sono risultati primi classificati il Dott. Francesco Settimi per la selezione del RAF e il Dott. Carlo Rocchi per la selezione del DT;

**PRESO ATTO** che le suddette graduatorie non sono state oggetto di approvazione definitiva da parte di questo Consiglio, non consolidandosi pertanto posizioni giuridiche definitive in capo ai candidati;

**PRESO ATTO** della notifica dei ricorsi giurisdizionali promossi dinanzi al T.A.R. per il Lazio dai candidati Dott. Andrea Fantini (avverso gli atti della procedura per RAF) e Dott. Francesco Candi (avverso gli atti della procedura per DT), con i quali sono stati dedotti plurimi vizi di legittimità avverso gli atti di gara;

**VISTI** il Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del Gruppo di Azione Locale Agro Falisco e Valle del Tevere del giorno 30 settembre 2025 e il Verbale dell'Assemblea del giorno 20 novembre 2025;

**VISTO** il "parere pro veritate redatto dall'avv. Sergio Santoro in data 20 ottobre 2025", acquisito da questo Ente al fine di valutare la legittimità delle procedure selettive alla luce dei ricorsi pendenti, nel quale sono stati evidenziati "plurimi e gravi profili di illegittimità" e si è raccomandato di procedere all'annullamento in autotutela degli atti di gara;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2025, con la quale si è disposto di avviare il procedimento di riesame in autotutela delle procedure selettive in oggetto;

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del 16 dicembre 2025, a firma del Responsabile del Procedimento Dott. Alessandro Quatrini, ritualmente notificata a tutti i soggetti interessati, con la quale si è data notizia dell'intenzione dell'Amministrazione di procedere alla verifica dei presupposti per l'eventuale esercizio del potere di annullamento d'ufficio;

**VISTA** l'istanza di accesso agli atti presentata dal Dott. Settimi regolarmente evasa da questo Ente;

**VISTE** le memorie difensive presentate, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, dal Dott. Francesco Settimi e dal Dott. Carlo Rocchi, con le quali i controinteressati hanno esposto le proprie argomentazioni a sostegno della legittimità delle procedure e della conservazione degli atti;

**RITENUTO** di dover procedere, all'esito di un'autonoma e completa istruttoria e di una ponderata valutazione di tutti gli elementi acquisiti, inclusi i pareri legali e le memorie dei controinteressati, all'adozione delle determinazioni conclusive del procedimento;

**GAL AGRO FALISCO – VALLE DEL TEVERE**

Via Salvador Allende, 33 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 - mail: galagrofalisco@hotmail.com - pec: galagrofalisco@pec.it

Questa for  
m



## CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato da questa Amministrazione al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di Responsabile Amministrativo e Finanziario e di Direttore Tecnico. Tale valutazione si è resa necessaria a seguito dei gravami giurisdizionali proposti avverso gli atti di gara, i quali hanno sollevato fondati dubbi sulla loro legittimità.

L'Amministrazione, nel pieno rispetto delle garanzie partecipative, ha comunicato l'avvio del procedimento ai primi classificati nelle graduatorie provvisorie, Dott. Settimi e Dott. Rocchi, i quali hanno depositato memorie difensive. Le argomentazioni ivi contenute sono state attentamente esaminate, ma non sono ritenute idonee a superare i gravi vizi che inficiano le procedure, come di seguito analiticamente esposto.

### 1. Sulle eccezioni procedurali sollevate dal Dott. Settimi.

In via preliminare, occorre delibare l'eccezione sollevata nelle memorie del Dott. Settimi circa la presunta incompetenza del Responsabile del Procedimento, Dott. Quatrini. L'eccezione è infondata. Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, il potere di annullamento d'ufficio spetta *"all'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"*. Nel caso di specie, gli avvisi pubblici sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, ed è il medesimo Consiglio di Amministrazione che, con il presente atto, esercita il potere di annullamento, nel pieno rispetto della norma. La figura del Responsabile del Procedimento, disciplinata dagli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, attiene alla gestione della fase istruttoria e non si confonde con l'organo titolare del potere decisionale. La sua nomina rientra nell'autonomia organizzativa dell'Ente e non inficia la legittimità del provvedimento finale, adottato dall'organo competente.

Parimenti infondata è la censura di "abdicazione di funzione" a un professionista esterno. Sebbene l'Amministrazione abbia acquisito un parere pro veritate per meglio comprendere la complessa vicenda, la decisione di procedere all'annullamento è il frutto di un'autonoma e ponderata valutazione di questo Consiglio, che ha fatto proprie le analisi in esso contenute solo dopo averne verificato la fondatezza e la coerenza con gli atti di causa. Il parere legale costituisce un elemento dell'istruttoria, ma la motivazione del presente atto, come si vedrà, è espressione della volontà propria dell'Amministrazione e non una

**GAL AGRO FALISCO – VALLE DEL TEVERE**

Via Salvador Allende, 33 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 - mail: [gagalrofalisco@hotmail.com](mailto:gagalrofalisco@hotmail.com) - pec: [gagalrofalisco@pec.it](mailto:gagalrofalisco@pec.it)

Giuseppina



mera recezione acritica di un contributo esterno. Come statuito dalla giurisprudenza, l'acquisizione di un parere non obbligatorio è pienamente ammissibile, purché non esima l'amministrazione dal motivare compiutamente la propria decisione.

## 2. Sulla sussistenza dei vizi di legittimità delle procedure selettive.

L'esame approfondito degli atti di gara, anche alla luce delle controdeduzioni dei primi classificati nelle graduatorie provvisorie, conferma la presenza di vizi gravi, precisi e concordanti, che rendono le procedure irrimediabilmente illegittime.

### A) Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, illogicità e sviamento.

Il vizio più grave e assorbente risiede nella palese contraddizione che ha caratterizzato la modifica dei criteri di valutazione dei titoli. Come emerge dal verbale della seduta del C.d.A. del 20 marzo 2025, la discussione sulla bozza degli avvisi si era incentrata sulla necessità di "ampliare la platea dei candidati", a fronte di un requisito di esperienza ritenuto "troppo stringente". Tuttavia, nella successiva seduta del 24 marzo 2025, il C.d.A. ha approvato una versione degli avvisi che, pur modificando formalmente il requisito di ammissione, ha introdotto una griglia di valutazione dell'esperienza professionale che ha prodotto l'effetto diametralmente opposto. La scelta di attribuire il punteggio massimo (20 punti) esclusivamente ai candidati con esperienza "oltre i 10 anni", raddoppiando il valore rispetto alla fascia precedente (da 5 a 10 anni = 10 punti), ha creato un irragionevole e sproporzionato "scalone" valutativo. Tale criterio, di fatto, ha ristretto la competizione, creando un corridoio preferenziale per una categoria minima di candidati, in palese contrasto con la finalità dichiarata di ampliare la partecipazione.

Come si legge nel "parere pro veritate redatto dal prof. avv. Sergio Santoro in data 20 ottobre 2025", parere che si condivide e che qui si richiama integralmente per relationem:

Nel caso di specie, l'introduzione di uno "scalone" di punteggio che raddoppia il valore dell'esperienza professionale per una differenza temporale minima (da 10 a 20 punti per chi supera i 10 anni di esperienza) appare manifestamente illogico e sproporzionato, rientrando a pieno titolo nelle ipotesi-limite sindacabili dal giudice amministrativo. Tale criterio sembra finalizzato a favorire un determinato profilo piuttosto che a selezionare il candidato più idoneo, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

Questa discrasia tra il fine dichiarato e l'effetto prodotto integra una figura sintomatica dell'eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà. L'Amministrazione ha utilizzato il proprio potere discrezionale per un fine diverso da quello istituzionale di selezionare il miglior candidato in base a criteri di merito oggettivi e trasparenti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). La tesi

**GAL AGRO FALISCO – VALLE DEL TEVERE**

Via Salvador Allende, 33 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 - mail: galagrofalisco@hotmail.com - pec: galagrofalisco@pec.it

voce per  
l'aggi



del Dott. Rocchi, secondo cui tale modifica sarebbe stata una mera "correzione" per allinearsi a previsioni del PSL, non trova riscontro negli atti e appare come una giustificazione ex post. La volontà manifestata dal C.d.A. era chiara e di segno opposto. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, sebbene l'amministrazione goda di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri, il giudice amministrativo può sindacarne la legittimità qualora essi trasmodino in figure di eccesso di potere, quali la manifesta illogicità o irragionevolezza (cfr. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 207 del 9 gennaio 2020).

### **B) Difetto di istruttoria e di motivazione.**

La radicale modifica della griglia di valutazione, così determinante per l'esito di entrambe le selezioni, risulta priva di un'adeguata motivazione. Il verbale del 24 marzo 2025 giustifica le modifiche sulla base del richiamo a un parere legale acquisito "in via informale" da alcuni consiglieri, mai prodotto in forma scritta né allegato agli atti. Tale motivazione per relationem ad un atto inesistente o comunque non disponibile è da considerarsi meramente apparente e integra un grave vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990. L'assenza di una giustificazione logica e documentale per una scelta così impattante rende l'azione amministrativa arbitraria e non trasparente.

### **C) Violazione dei principi di trasparenza e par condicio nello svolgimento del colloquio orale.**

Le censure relative allo svolgimento della prova orale appaiono parimenti fondate. L'art. 12 del D.P.R. 487/1994, espressione di un principio generale applicabile a tutte le selezioni pubbliche, impone alle commissioni di predeterminare i criteri di valutazione delle prove prima dell'inizio delle stesse. Nel caso di specie, la Commissione si è limitata a indicare le "macro aree" oggetto del colloquio, senza definire sub-criteri e pesi specifici per l'attribuzione del punteggio, non rendendo trasparente l'iter logico seguito per valutare la singola risposta. Tale omissione rende il giudizio, espresso tramite il solo voto numerico, non controllabile e potenzialmente arbitrario, ledendo la par condicio competitorum. Come affermato dal Consiglio di Stato, l'utilizzo di "criteri differenti in sede di prova orale" può determinare una "significativa disparità di trattamento tra i candidati in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento", giustificando l'annullamento in autotutela di un concorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4540 del 25 luglio 2018).

Si condivide, inoltre, l'avviso espresso nel "parere pro veritate redatto dall'avv. Sergio Santoro in data 20 ottobre 2025", secondo cui nel caso di specie vi sarebbe anche un'illegittima duplicazione della valutazione:

L'esperienza professionale è stata valutata due volte: prima nella fase di valutazione dei titoli e poi in sede di colloquio, attraverso una domanda fissa sull'illustrazione delle "precedenti esperienze

**GAL AGRO FALISCO – VALLE DEL TEVERE**

Via Salvador Allende, 33 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 - mail: galagrofalisco@hotmail.com - pec: galagrofalisco@pec.it

Valcesse Rocchi

\_\_\_\_\_



professionali". Tale duplicazione viola i principi di coerenza e logicità, attribuendo un peso sproporzionato a un singolo elemento di merito e alterando l'equilibrio della selezione, configurando un ulteriore profilo di eccesso di potere.

### **3. Sulla sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, all'annullamento.**

L'esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, richiede non solo l'illegittimità dell'atto, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, che deve essere prevalente rispetto all'affidamento del privato. Nel caso di specie, tale interesse pubblico è ravvisabile sotto un duplice e concorrente profilo.

In primo luogo, vi è l'interesse primario dell'Amministrazione a garantire il rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). L'annullamento delle procedure viziata e la loro successiva riedizione secondo criteri legittimi e trasparenti è l'unico strumento per assicurare che la scelta di figure apicali per l'operatività dell'Ente avvenga sulla base di un'effettiva e leale competizione meritocratica. L'autotutela, in questo contesto, non è solo una facoltà, ma "l'espressione più alta della buona amministrazione", come definita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 2 luglio 2025, poiché consente all'Ente di correggere i propri errori e ripristinare la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa.

In secondo luogo, sussiste un interesse pubblico, altrettanto concreto e attuale, a prevenire un danno certo per l'Ente. La fondatezza delle censure sollevate nei ricorsi pendenti espone il GAL a un rischio estremamente elevato, prossimo alla certezza, di soccombenza in giudizio. La resistenza in giudizio sarebbe una scelta temeraria che comporterebbe non solo la condanna al pagamento delle spese legali per due distinti contenziosi, ma aprirebbe anche la strada a probabili azioni risarcitorie per perdita di chance da parte dei ricorrenti. L'annullamento in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere, neutralizza tali rischi, previene un sicuro danno erariale e tutela l'Ente da future responsabilità. L'interesse a prevenire un contenzioso dall'esito quasi certamente sfavorevole, con le relative conseguenze patrimoniali, costituisce una valida ragione di interesse pubblico a supporto dell'annullamento (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 28105 del 05-10-2023).

### **4. Sulla ponderazione degli interessi e la ragionevolezza del termine.**

Questo Consiglio ha attentamente ponderato l'interesse pubblico alla rimozione degli atti illegittimi con l'interesse dei primi classificati nelle graduatorie provvisorie alla loro conservazione. Tale bilanciamento pende in modo netto a favore del primo. L'affidamento riposto dal Dott. Settimi e dal Dott. Rocchi sulla legittimità della procedura, per quanto soggettivamente comprensibile, non può ritenersi meritevole di

**GAL AGRO FALISCO – VALLE DEL TEVERE**

Via Salvador Allende, 33 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 - mail: galagrofalisco@hotmail.com - pec: galagrofalisco@pec.it

Da esse font  
l'ente



una tutela prevalente. Si tratta, infatti, di un affidamento sorto su procedure palesemente viziata e, soprattutto, non consolidata, poiché le graduatorie non sono mai state approvate in via definitiva. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'annullamento in autotutela di un concorso pubblico per vizi di legittimità travolge ex tunc gli atti adottati, rendendo la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria non tutelabile in via prevalente rispetto all'imperativo ripristino della legalità (Cass. Civ., Sez. L, N. 2486 del 03-02-2021; Cass. Civ., Sez. L, N. 2485 del 03-02-2021). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all'annullamento del provvedimento di nomina conseguirebbe "la perdita di efficacia del contratto individuale con il quale è disciplinato l'incarico" (Cass. Civ., Sez. L, N. 2486 del 03-02-2021).

Infine, l'intervento in autotutela avviene entro un "termine ragionevole", come richiesto dalla norma (L. 11 febbraio 2005, n. 15). Il potere di riesame è stato attivato a breve distanza dalla conclusione delle operazioni selettive e non appena l'Amministrazione ha avuto piena contezza della gravità dei vizi, a seguito della notifica dei ricorsi e della conseguente istruttoria interna. L'azione si colloca ampiamente entro il termine massimo di dodici mesi previsto dalla normativa *ratione temporis* applicabile (art. 21-nonies L. 241/1990, come modificato dal D.L. n. 77/2021) e risulta tempestiva, essendo intervenuta prima di qualsiasi consolidamento delle posizioni giuridiche.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'annullamento in autotutela delle procedure selettive si palesa come un atto dovuto, necessario e non più differibile.

Per le motivazioni analiticamente esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, condivise e fatte proprie,

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

a maggioranza

**DELIBERA**

1. Di annullare in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, e violazione dei principi di trasparenza e par condicio, l'Avviso Pubblico n. 2/2025, l'Avviso Pubblico n. 3/2025 e tutti gli atti delle relative procedure selettive, inclusi i verbali della Commissione esaminatrice, le valutazioni dei candidati e le graduatorie provvisorie.

**GAL AGRO FALISCO – VALLE DEL TEVERE**

Via Salvador Allende, 33 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 - mail: galagrofalisco@hotmail.com - pec: galagrofalisco@pec.it



2. Di dare mandato agli uffici competenti di notificare il presente provvedimento a tutti i partecipanti alle procedure selettive e di depositarlo senza indugio nei giudizi pendenti dinanzi al T.A.R. per il Lazio (R.G. n.2025/12725 e R.G. n.2025/12654), con contestuale istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Civita Castellana (VT), 14 Gennaio 2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del C.d.A.

Il Segretario verbalizzante